# CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO E \_\_\_\_\_ PER LA CONSULTAZIONE DI DATI E DOCUMENTI ANAGRAFICI

| L'anno  | duemiladicia   | annove il giorno XXXXXX         | del mese di            | fra:                  |                           |  |  |
|---------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Il Com  | une di Sesto   | Fiorentino, rappresentato o     | da                     | , nato/a a            |                           |  |  |
|         |                | 1, in qualità di                |                        |                       |                           |  |  |
| Sesto : | Fiorentino (   | (C.F./P.IVA: 00420010480        | ), nominato/a con I    | Decreto sindacale i   | ndel,                     |  |  |
| domici  | liato/a per la | carica presso il Comune, i      | n Piazza Vittorio Ve   | eneto n. 1, ed autor  | izzato/a alla firma della |  |  |
| present | e convenzio    | ne ai sensi dell'art. 28 del    | vigente Regolament     | o sull'ordinamento    | generale degli Uffici e   |  |  |
| dei Ser | vizi           |                                 |                        |                       |                           |  |  |
|         |                |                                 | e                      |                       |                           |  |  |
|         |                | (C.F./P.IVA:                    | ),                     | di seguito indicato   | come fruitore, con sede   |  |  |
| legale  | in             | Via                             |                        | n                     | , rappresentato           |  |  |
| da      |                | , nato a                        | in qualità di          |                       |                           |  |  |
|         |                |                                 | VISTE                  |                       |                           |  |  |
| _       | la deliberaz   | tione di Giunta Comunale n      | del,                   | con cui è stato appi  | rovato lo schema tipo di  |  |  |
|         | convenzion     | e per la fruibilità telematica  | della banca dati ana   | grafica del Comun     | e di Sesto Fiorentino da  |  |  |
|         | parte delle    | pubbliche amministrazioni       | e dei gestori di publ  | olici servizi richied | enti per l'adempimento    |  |  |
|         | dei propri c   | compiti istituzionali ovvero    | per il controllo sulle | dichiarazioni sostit  | utive di certificazione e |  |  |
|         | di atto di no  | otorietà di cui agli artt. 46 e | 47 del D.P.R. n. 445/  | 2000;                 |                           |  |  |
| _       | l'istanza pe   | ervenuta in data                | prot.n                 | del                   | con la                    |  |  |
|         | quale l'Ent    | te fruitore ha chiesto di a     | derire alla convenz    | zione che consent     | e l'accesso alla banca    |  |  |
|         | dati demo      | ografica (anagrafe) del         | Comune di Sesto        | Fiorentino, senz      | za oneri a carico di      |  |  |
|         | quest'ultin    | no, per lo svolgimento          | dei propri compit      | i istituzionali ric   | hiedenti accertamenti     |  |  |
|         | anagrafici     | su cittadini residenti nel (    | Comune di Sesto Fi     | orentino;             |                           |  |  |

# **RICHIAMATI**

- l'art 2 della Legge n. 63/1993 secondo cui:
  - i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale;

• i Comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso da parte di detti organismi a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei Comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopra citati purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei Comuni stessi;

# - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.5.1994, che prevede:

- all'art. 1 che la istituzione del servizio di scambio telematico di dati tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica;
- all'art. 2 che la chiave di accesso alle informazioni scambiate mediante collegamenti telematici sia costituita dal codice individuale che si identifica nel codice fiscale;
- all'art. 4 che i Comuni assicurino, agli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o che sono preposti all'informazione statistica pubblica, piena trasparenza alle anagrafi nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio e che, a loro volta, gli stessi organismi assicurino l'accesso da parte dei Comuni ai dati informatizzati di propria competenza funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei Comuni; i dati oggetto di scambio rispondono alle esigenze degli adempimenti istituzionali e sono precisati nella seguente intesa che viene trasmessa alla commissione di sorveglianza istituita all'art. 10 del decreto;
- all'art. 5 che le connessioni telematiche tra gli archivi informatizzati dei Comuni e quelli degli organismi sopra richiamati siano effettuati utilizzando le reti pubbliche di trasmissione dati ovvero le reti private degli organismi interessati purché conformi agli standards usati nelle reti pubbliche; che i Comuni possono realizzare connessioni dirette tra i propri sistemi di elaborazione e le strutture di rete già esistenti gestite da quegli organismi che possano garantire il collegamento anche con gli altri organismi interessati:
- all'art. 6 che, per le connessioni dirette di cui sopra, gli organismi mettono a disposizione dei Comuni, senza alcun onere per essi, le proprie reti di trasmissione dati. Restano a carico dei Comuni i costi relativi al collegamento con il nodo più vicino delle suddette reti nonché le eventuali spese per l'adeguamento dei propri sistemi informatici; che i costi per l'accesso ai dati tramite le connessioni dirette vengono definiti con la presente convenzione, tenendo conto dei soli oneri diretti sostenuti dai singoli organismi. Qualora l'interconnessione avvenga tramite la rete pubblica, i medesimi provvedimenti definiscono i costi relativi al traffico generatosi tra le parti;
- all'art. 7 che le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; ai fini della sicurezza i Comuni e gli organismi sopra

richiamati regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori a terminale e le operazioni effettuate;

- all'art. 8 che i Comuni e gli organismi sopra richiamati provvedano alla nomina, nell'ambito del proprio personale, di un responsabile dei collegamenti il quale autorizza i soggetti che hanno accesso ai dati:
- l'art. 2 quinto comma della legge 15.5.1997 n. 127, secondo cui i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo comunque il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati degli interessati delle persone e che tale trasmissione può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici;
- gli artt. 16, 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 secondo cui:
  - al fine di garantire la protezione dei dati personali, in ossequio ai principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite;
  - in luogo di atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali, le amministrazioni pubbliche e i
    gestori di pubblici servizi, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
    da parte dell'interessato dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
    reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
    prodotta dall'interessato;
  - fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza e la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
  - quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, può procedere anche per fax e via telematica;
  - i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuate dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
    - l'art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

- l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui " ...........Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
- il **Regolamento UE 679/2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il **D. Lgs. 101/2018** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

#### **PREMESSO**

- che le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- che in tale contesto, con lo svilupparsi della moderna tecnologia, assumono massima importanza le relazioni e gli accordi che, nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata, consentano, per finalità istituzionali e per uso di pubblica utilità, scambi e flussi di dati informativi, trasmissioni o visure telematiche di dati e archivi, sì da conseguire, in un quadro preciso di garanzie per la tutela dei dati stessi, obiettivi di semplificazione e snellimento delle attività con contenimento e riduzione di tempi, spese e uso di risorse e materiali;
- che per interrogazione "puntuale" della banca dati anagrafica del Comune si intende la sola visualizzazione relativa ai nominativi dei cittadini residenti e alla composizione delle famiglie iscritte in anagrafe, restando esclusa dalla presente Convenzione l'estrazione massiva dei dati anagrafici;
- che i dati anagrafici consultabili sono specificamente indicati all'art. 3 della presente Convenzione e corrispondono alle finalità istituzionali dichiarate dal fruitore e al contenuto dell'accordo stipulato con il Comune di Sesto Fiorentino, sopra richiamato;
- che il Comune ha informatizzato i servizi anagrafici, dotandosi, nel rispetto delle disposizioni specifiche riguardo le modalità di consultazione dei dati anagrafici, di appositi prodotti software per salvaguardare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle direttive del Garante per Protezione dei Dati Personali, il diritto alla riservatezza dei dati personali;

- che quindi il Comune può aderire alla richiesta e mettere a disposizione del fruitore l'accesso telematico ai propri dati anagrafici in forma protetta e monitorata;
- che gli strumenti informatici a disposizione di entrambe le parti consentono la connessione attraverso collegamento web in forma protetta e crittografata e attraverso procedure di registrazione che avvengono con l'identificazione certa dei dipendenti autorizzati dal fruitore, come meglio specificato nell'allegato 1) parte integrante della presente Convenzione.

## CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

#### Art. 1

# (Oggetto della Convenzione)

Con la presente Convenzione il Comune di Sesto Fiorentino intende disciplinare la consultazione delle informazioni anagrafiche relative ai residenti nel Comune di Sesto Fiorentino da parte degli incaricati del fruitore.

A tal scopo il Comune di Sesto Fiorentino mette a disposizione del fruitore l'accesso alla propria banca dati anagrafica.

L'accesso è consentito al personale del fruitore - debitamente autorizzato - esclusivamente per uso di pubblica utilità e per l'espletamento delle finalità istituzionali in premessa indicate e di seguito ulteriormente specificate, nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Le finalità istituzionali e i riferimenti normativi a esse relativi sono i seguenti:

- art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. n. 82/2005, che ha previsto che i dati trattati da ogni pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, siano resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando il loro utilizzo sia necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali;
- art. 15 L. 183/2011, che dispone la completa "decertificazione" nei rapporti tra PA e cittadini/utenti, imponendo di assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti da parte delle Amministrazioni procedenti e la realizzazione di "idonei controlli anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa).

Tramite l'accesso alla banca dati il personale del fruitore (individuato, autorizzato ed abilitato come da presente Convenzione e atti connessi) può interrogare la banca dati anagrafica, effettuando una consultazione protetta e costantemente monitorata, acquisendo le informazioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, nel rispetto altresì delle modalità e delle cautele riportate nella Convenzione.

#### Articolo 2

## (Titolare della banca dati e Titolare dei dati acquisiti)

Il Comune di Sesto Fiorentino e il fruitore sono autonomi Titolari del trattamento.

In particolare, il Comune di Sesto Fiorentino è Titolare della banca dati e del trattamento dei dati nell'ambito delle finalità proprie.

Il fruitore è Titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'Ente erogatore, con riferimento alle finalità per cui la consultazione e la fruizione dei dati viene richiesta ed autorizzata dal Comune.

Il fruitore nomina i propri dipendenti da abilitare all'accesso alla banca dati, dei quali devono essere comunicati generalità e codice fiscale; inoltre fornisce a tali dipendenti le istruzioni relative alle modalità di accesso alla banca dati e all'utilizzo dei dati oggetto di consultazione in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato 1) parte integrante della presente Convenzione.

Responsabili dell'esecuzione della Convenzione sono:

| • | per   | il    | Comune, | il | Responsabile | del | Servizio | "Servizi | Demografici, | Protocollo | e |
|---|-------|-------|---------|----|--------------|-----|----------|----------|--------------|------------|---|
|   | URF   |       |         | ;  |              |     |          |          |              |            |   |
| • | ner i | 1 frı | iitore  |    |              |     |          |          |              |            |   |

#### Art. 3

# (Obiettivi della Convenzione, dati accessibili e utilizzo specifico degli stessi)

La funzione utilizzabile da parte degli incaricati del fruitore è esclusivamente quella "interrogazione puntuale", come sopra specificata; essa può concernere, a seconda delle finalità perseguite dal fruitore e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui al Regolamento UE n. 679/2016, i seguenti dati personali e servizi:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- sesso;
- indirizzo;
- stato civile completo con nome del coniuge;
- cittadinanza;
- dati di immigrazione (data di iscrizione anagrafica e Comune di provenienza);
- dati di emigrazione (data di cancellazione anagrafica e Comune di destinazione);
- dati di variazione anagrafica (data di trasferimento di indirizzo e indirizzo di provenienza);
- composizione della famiglia anagrafica.

I dati consultati possono essere elaborati dai sistemi informativi del fruitore sotto la propria responsabilità all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti ai compiti istituzionali indicati all'art. 1.

Il sistema non consente di apportare modifiche e di alterare i dati consultati né di estrarre i dati in via automatica e massiva.

Il Comune di Sesto Fiorentino ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati e la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e/o organizzative ovvero nel caso ritenga di effettuare modifiche e innovazioni tecniche relative al sistema.

Nessuna responsabilità è ascrivibile al Comune di Sesto Fiorentino per eventuali danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, derivanti dalle variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi anagrafici, ovvero nel caso di eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

### Art. 4

# (Modalità di accesso alla banca dati ed abilitazione degli utenti)

Il collegamento alle informazioni avviene mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dall'Amministrazione Comunale utilizzando una sessione crittografata in https.

Preliminarmente alla abilitazione dei singoli incaricati si procede alla creazione di un gruppo di utenti con un livello di accesso compatibile con le finalità istituzionali e con i dati oggetto di consultazione così come individuati dagli artt. 1 e 3 della presente Convenzione.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale di ruolo o a tempo determinato del fruitore espressamente incaricato del loro trattamento e a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti, di quanto previsto dall'allegato 1) e dalle eventuali e ulteriori procedure tecniche e organizzative concordate con il responsabile della Convenzione del Comune.

L'accesso ai servizi di consultazione è consentito previo accreditamento degli incaricati indicati dal fruitore all'indirizzo https://sestofiorentino.comune-online.it/web/enti-terzi.

Le richieste di accreditamento sono esaminate e autorizzate dal responsabile dell'esecuzione della Convenzione del Comune, in relazione ai livelli di accesso disponibili nel sistema di consultazione (Gruppo enti terzi base, Gruppo Enti terzi avanzato, Forze dell'Ordine).

#### Art. 5

# (Obblighi del fruitore)

Il fruitore si impegna a:

- 1. trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare, in conformità ai principi espressi dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016 e di quanto previsto dall'allegato 1) parte integrante della presente Convenzione;
- 2. mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ex art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e a rispettare le istruzioni impartite dall'Ente Erogatore e contenute nell'Allegato alla presente convenzione, che ne costituisce parte integrante;
- 3. utilizzare i dati forniti esclusivamente per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati;
- 4. disporre le necessarie ed ulteriori istruzioni per i dipendenti autorizzati alla consultazione e a vigilare perché siano tutelate le norme sulla sicurezza e sul trattamento dei dati utilizzati;
- 5. vigilare affinché siano rispettate le norma in materia di riservatezza dei dati personali previste dal Regolamento UE n. 679/2016, dalla presente Convenzione e dai regolamenti/atti generali del fruitore, monitorando l'utilizzo dei dati da parte degli incaricati;
- 6. verificare che ogni incaricato acceda alla propria postazione di lavoro con password personale, in modo tale da evitare accessi multipli con le medesime credenziali;
- escludere dall'accesso ai dati anagrafici comunali il personale non abilitato alla consultazione, dando altresì precise istruzioni affinché sia esclusa la possibilità di accesso ai dati attraverso l'utilizzo di password altrui;
- 8. verificare che gli operatori incaricati accedano ai dati anagrafici comunali esclusivamente durante e in riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 9. comunicare tempestivamente al responsabile della Convenzione del Comune la cessazione dell'attività del personale incaricato del trattamento ai fini della disabilitazione dello stesso;
- 10. non divulgare, comunicare, cedere a terzi, né riprodurre in alcun modo i dati consultati in casi diversi rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, facendo in modo da escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati di interrogazione;
- 11. utilizzare i sistemi di consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e di conseguenza a non estrarre i dati in via automatica e massiva;
- 12. custodire e controllare i dati anagrafici oggetto della Convenzione in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- 13. distruggere i dati anagrafici alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge, dandone comunicazione al Responsabile della Convenzione del Comune;
- 14. informare prontamente il Responsabile della Convenzione del Comune di ogni questione rilevante ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (es: richieste del Garante, esiti di ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati, etc);

15. tenere indenne il Comune da ogni responsabilità derivante da un erroneo o illegittimo trattamento dei dati medesimi

### Art. 6

## (Livelli di servizio, modalità di segnalazione di malfunzionamenti ed obblighi del Comune)

Il Comune aggiorna i dati oggetto di consultazione in tempo reale. Il servizio di consultazione è attivo 24 h su 24, sette giorni alla settimana.

Eventuali anomalie di funzionamento e richieste di chiarimenti possono essere trasmesse al Comune esclusivamente tramite mail all'indirizzo helpanagrafe@comune.sesto-fiorentino.fi.it.

Il Comune si impegna a comunicare al fruitore eventuali cause ostative all'effettuazione del collegamento con un preavviso di almeno 24 ore, salvi i casi di interventi di urgenza non programmabili, e i termini di ripristino previsti.

Il Comune ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati e ha la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e/o organizzative ovvero nel caso ritenga di effettuare modifiche e innovazioni tecniche relative al sistema.

Nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale grava sul Comune:

- in relazione alle variazioni suddette ovvero nel caso di eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio o momentanei disservizi derivanti dal variare delle tecnologie;
- per l'utilizzo improprio da parte del fruitore dei dati consultati;
- per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

## Art. 7

## (Oneri e costi)

Il fruitore si assume gli oneri e i costi derivanti dalla connessione a Internet e dall'allestimento/adeguamento della/e proprie postazioni di lavoro per la consultazione dei dati.

Per l'accesso ai dati della banca dati anagrafica, in ragione del principio dello scambio di dati tra pubbliche amministrazioni inerenti le attività istituzionali non viene stabilito alcun canone.

### ART. 8

## (Durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha validità annuale e ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione.

La Convenzione sostituisce integralmente ogni atto precedentemente sottoscritto dalle parti.

In mancanza di disdetta scritta da parte del Comune o del fruitore, da comunicare non meno di tre mesi prima della scadenza annuale, la Convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie in relazione al mutare della normativa di settore, delle funzioni svolte dal fruitore o della infrastruttura tecnologica del Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la Convenzione qualora non vengano rispettate le disposizioni normative richiamate in premessa, nonché le condizioni e modalità di consultazione dei dati stabilite dalla Convenzione stessa o dall'allegato 1) parte integrante della medesima.

#### ART. 9

# (Foro competente)

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente connessa alla presente Convenzione, che possa sorgere tra il Comune e il fruitore, è quello di Firenze.

#### **ART. 10**

## (Spese contrattuali e registrazione)

Non sono previste spese contrattuali.

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente dalle parti, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/86, n. 131; lo sarà solo in caso d'uso con connesse spese a carico della parte che si attiva.

#### **ART. 11**

# (Pubblicazione)

La presente Convenzione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

**FRUITORE** 

Firma Firma